



Canada, TORONTO - MONTRÉAL 31 ottobre - 02 novembre 2022

# GRANDI DEGUSTAZIONI DI VINI ITALIANI IN CANADA 2022

L'Agenzia ICE, nelle more dell'approvazione degli atti autorizzativi, intende riprendere, dopo 2 anni di obbligata sospensione a causa della pandemia da Covid 19, la realizzazione delle Grandi Degustazioni di vini italiani in Canada, giunte alla 27ma edizione.

La manifestazione, si svolgerà nell'unico EVENTO EAST: (Toronto-Montréal), e ha conquistato un ruolo di primaria importanza nel panorama degli eventi promozionali dedicati al vino in Canada.

Si conferma come l'appuntamento commerciale di riferimento per i professionisti di settore canadesi che intendono ampliare i propri listini e consolidare i rapporti commerciali già in essere.

## PERCHE' PARTECIPARE

La pandemia e le restrizioni imposte dai vari governi provinciali non sembrano aver influito negativamente sull'interesse dei Canadesi nei confronti delle bevande alcoliche e soprattutto dei vini.

Nel 2021, le importazioni di vino sono state infatti di circa 2,8 miliardi di dollari canadesi in aumento del 6,5% sul 2020. In quantità, le importazioni (pari a 419 milioni di litri) hanno tuttavia registrato una diminuzione del 7% sul 2020. L'Italia ha esportato nel 2021 per un valore di 597 milioni di dollari, con un incremento dell'8% sull'anno precedente, eguagliando le vendite dei produttori statunitensi. In quantità, grazie al crollo del 25% delle vendite statunitensi nel 2021, l'Italia si ripositiona come primo fornitore assoluto del Canada con una quota di mercato del 19% sulle importazioni, contro il 16% per la Francia e il 15% per gli Usa. Il Canada si è dunque confermato ancora una volta uno dei mercati più stabili e più importanti per l'Italia nel corso del 2021.

A TASTING OF  
WINES FROM ITALY™  
UNE DÉGUSTATION  
DE VINS D'ITALIE<sup>MC</sup>

VINI

Vino di Uve,

Luogo:  
Canada, TORONTO - MONTRÉAL  
Data Evento:  
31 ottobre - 02 novembre 2022  
Scadenza Adesioni:  
16/05/2022  
Data Pubblicazione: 06/05/2022  
Siti Utili:  
<https://www.ice.it/it/mercati/canada>

Iscriviti alla Newsletter ICE:  
<https://www.ice.it/it/newsletter>

# Offerta ICE-Agenzia

Gli eventi promozionali saranno organizzati sotto forma di banchi di assaggio, compatibilmente con le disposizioni sanitarie vigenti in Canada al momento della realizzazione dell'evento. Ogni espositore avrà a disposizione una postazione completamente allestita, ove presenterà in degustazione i propri vini agli operatori convenuti: importatori, rappresentanti del monopolio, Ho.Re.Ca., giornalisti specializzati, opinion leader, wine lovers.

L'offerta comprende:

**Logistica:** costi di sdoganamento e trasporto dei vini dai monopoli provinciali ai luoghi di degustazione;

**Comunicazione:** predisposizione, stampa e invio degli inviti, inserzioni sulla stampa, redazione di press release, azioni di comunicazione di varia natura, aggiornamento sito web e servizi di e-promotion;

**Organizzazione e coordinamento:** affitti sale, allestimenti, cartellonistica, tavolo di circa 180 cm allestito, con tovaglia, bicchieri, sputacchiera, pane, tovaglioli, ghiaccio, secchiello.

**Redazione e stampa catalogo** con elenco dettagliato dei vini;

**Catering;**

**Kit informativo e assistenza in loco.**

In considerazione delle caratteristiche commerciali del mercato canadese, si consiglia la partecipazione alle sole aziende già presenti con almeno un vino nelle singole province.

**NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE: 100**

**NON SONO PREVISTE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE**

N.B. Alla manifestazione possono essere ammessi unicamente produttori in possesso del numero di fornitore SAQ (Société des alcools du Québec) senza il quale non sarà possibile ottenere il permesso per partecipare all'evento dalla Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ).

**Solo per un numero limitato di produttori non ancora presenti in Canada (non oltre il 15% delle aziende ammesse), l'Ufficio potrà eventualmente ottenere un numero provvisorio dalla SAQ.**

**DETTAGLIO EVENTO EAST (le due tappe sono inscindibili)**

**Toronto:** 31 ottobre 2022 (presso la Roy Thomson Hall)

**Montréal:** 2 novembre 2022 (presso il Marché Bonsecours)

In base a esigenze organizzative le location degli eventi potrebbero essere soggette a variazioni.

**SPEDIZIONE DELLE CAMPIONATURE**

Informazioni dettagliate su spedizione, punto di raccolta, tempistiche e modalità di invio dei vini alle varie destinazioni in Canada, saranno fornite successivamente a tutte le aziende ammesse.

**I costi di spedizione dei vini dalle cantine ai Monopoli provinciali canadesi sono a carico delle aziende partecipanti. L'Agenzia ICE non sarà responsabile delle spese sostenute in caso di annullamento dell'evento per cause indipendenti dalla propria volontà.**

[www.ice.it](http://www.ice.it)

GRANDI DEGUSTAZIONI DI VINI ITALIANI IN CANADA  
2022  
TORONTO - MONTRÉAL, Canada

## EDIZIONE PRECEDENTE



Gli ultimi dati disponibili sono relativi all'edizione del 2019, ultima edizione realizzata prima della sospensione per Covid, e ha visto la partecipazione complessiva di oltre 3.500 operatori e la presenza di 111 aziende con oltre 500 etichette.

## CONTATTI

### ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

### UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

**Dirigente:** BRUNELLA SACCONI  
**Riferimenti:** **Maria Gilli - Fabio Costantini**  
Email: [vini@ice.it](mailto:vini@ice.it)  
Pec: [vini@cert.ice.it](mailto:vini@cert.ice.it)  
Tel: 06 59929575 - 59929503

### ICE MONTRÉAL

PUNTO DI CORRISPONDENZA DÉLÉGATION  
COMMERCIALE D'ITALIE ITALIAN TRADE  
COMMISSION  
1000, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU  
1720  
H3A 3G4 MONTRÉAL  
Tel: 001.514 284.0265  
Fax: 001.514 284.0362  
[montreal@ice.it](mailto:montreal@ice.it)

### ICE TORONTO

ITALIAN TRADE COMMISSION  
480 UNIVERSITY AVENUE #800  
M5G 1V2 TORONTO  
Direttore: MARCO SALADINI  
Tel: 001416 5981555  
Fax: 001416 5981610  
[toronto@ice.it](mailto:toronto@ice.it)

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

## MODALITA' DI ADESIONE

N. 1 POSTAZIONE (EVENTO EAST) Toronto- Montréal GRATUITA

PENALE PER RINUNCIA TARDIVA/NO SHOW € 1.000,00 + iva

In risposta all'emergenza sanitaria COVID19, l'Agenzia-ICE ha adottato un piano di "misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese sui mercati esteri", che prevede l'offerta di un modulo/postazione ad azienda o aggregatori di aziende, tra quelle che risulteranno ammissibili, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la partecipazione alle iniziative promozionali di ICE Agenzia.

In base a tale misura la partecipazione è GRATUITA.

**PER ADERIRE ALL'INIZIATIVA ANDRA' UTILIZZATO IL SEGUENTE FORM [SCHEDE DI ADESIONE](#) CHE GENERA UN DOCUMENTO PDF. La scheda in formato PDF, che vi arriverà per email precompilata all'indirizzo che indicherete nel form, andrà SCARICATA, TIMBRATA, FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA ED INVIATA VIA PEC, COMPLETA DI ALLEGATI, ALL'INDIRIZZO [vin@cert.ice.it](mailto:vin@cert.ice.it), ENTRO IL 16 MAGGIO 2022.** Al termine della campagna adesioni, le aziende in possesso dei requisiti riceveranno via PEC una formale LETTERA DI AMMISSIONE. In caso di rinuncia oltre i termini o no show (l'azienda non partecipa all'evento senza inviare formale rinuncia) verranno applicate penali (vedi box seguente). NUMERO MASSIMO DI POSTAZIONI DISPONIBILI: 100. I posti saranno assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande via PEC.

NON SONO PREVISTE CONDIVISIONI E OGNI AZIENDA O ENTE/CONSORZIO AVRA' DIRITTO AD UNA SOLA POSTAZIONE

**Apertura delle iscrizioni: 6 maggio 2022**

**Chiusura delle iscrizioni: 16 maggio 2022**

La sola registrazione online **non equivale a domanda di ammissione o inserimento in graduatoria**. L'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei tavoli disponibili, e l'eventuale lista di attesa, saranno determinati **dalla data di ricezione della Scheda di Adesione inviata tramite PEC**.

La **capienza delle sale** consente, **di norma**, la partecipazione di un massimo di **100 aziende** all'evento.

Tali numeri potranno subire riduzioni in base alle norme di distanziamento sociale che il Canada potrebbe attuare nel periodo di svolgimento dell'evento, ad oggi non prevedibili.

## INFO AGGIUNTIVE

Per partecipare è necessario compilare attentamente oltre alla scheda di adesione (vedi box Modalità di adesione) anche la **SCHEDE TECNICA** ([CLICCA QUI](#)) da scaricare in formato excel che andrà trasmessa via e-mail, al momento dell'adesione, all'indirizzo [f.mallozzi@ice.it](mailto:f.mallozzi@ice.it).

**Tale documento riveste la massima importanza per la redazione del catalogo e lo sdoganamento dei vini presso le autorità monopolistiche.**

Ricordiamo di seguito i quantitativi massimi di vini ammessi alla spedizione:

**Toronto** 24 bott. max per 5 tipologie max  
**Montréal** 24 bott. max per 5 tipologie max

Per info sulla compilazione della SCHEDE TECNICA contattare: ICE Montréal - Fausta Mallozzi - [f.mallozzi@ice.it](mailto:f.mallozzi@ice.it).

**I prodotti ammessi alle manifestazioni sono esclusivamente vini e grappe in bottiglie di vetro di volume minore o uguale a 0.75 litri. Sono esclusi contenitori di altra natura (Bag in box, lattine, tetrapak, ecc).**

**RICORDIAMO CHE, AD OGGI, PER ENTRARE IN CANADA E' NECESSARIO SOLO IL VISTO (ETA). Eventuali documenti e/o certificati richiesti dalle autorità canadesi in base alla situazione sanitaria contingente verranno prontamente comunicati.**

## SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte:

- le domande: **senza timbro e firma del legale rappresentante; pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia anche se presentate da organismi associativi; trasmesse in forma diversa dall'invio via PEC ([vin@cert.ice.it](mailto:vin@cert.ice.it)); incomplete degli allegati Regolamento Generale a cui l'adesione è soggetta, della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'Informativa sulla privacy, timbrati e firmati.**

AMMISSIONI/RINUNCE - PENALE PER RINUNCIA TARDIVA O NO SHOW Si raccomanda un'attenta lettura del Regolamento allegato soprattutto in merito all'Art.7 (Ammissione ed assegnazione spazio espositivo) e all'Art. 13 (Rinunce). In caso di rinuncia notificata all'ICE via pec all'indirizzo [vin@cert.ice.it](mailto:vin@cert.ice.it) entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'azienda. Superato tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento delle penali corrispondenti al costo della postazione richiesta (€ 1.000,00 + IVA se dovuta), anche se assegnata a titolo gratuito. Ove la postazione inizialmente assegnata all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnata in tempo utile ad altra azienda, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% del costo della postazione.

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa  Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)